



Berna, novembre 2015

Info news e-dec esterna (35)

e-dec Importazione ed Esportazione

Con l'aggiornamento del 29 novembre 2015 verranno tra l'altro attuate le seguenti novità.

Riorganizzazione della DGD

A seguito della riorganizzazione, i problemi tecnici sono di competenza del [Centro di servizio TIC](#) (al posto del Centro di servizio alla clientela). Le indicazioni di contatto nelle applicazioni sono già state adeguate.

Per maggiori informazioni in merito alle regole di plausibilità e agli adeguamenti del release autunno 2015 consultare i seguenti link:

[Cronistoria delle regole di plausibilità](#)

[Regole di plausibilità tecniche e da un punto di vista professionale](#)

[Release Notes e-dec per clienti esterni](#)

Informazione supplementare (non legate a questo aggiornamento)

Adeguamento relativo all'IDI

Dal 1° gennaio 2016 è obbligatorio indicare il numero IDI nelle dichiarazioni d'importazione e d'esportazione.

Importante

Se una dichiarazione d'esportazione priva di numero IDI allestita a dicembre 2015 da un esportatore non-SA viene selezionata dallo spedizioniere SA o dall'ufficio doganale dopo il 1° gennaio 2016, viene generato un messaggio d'errore e l'invio viene bloccato senza una versione corretta della dichiarazione. Per questo motivo, in caso di esportatori non-SA si raccomanda di indicare il numero IDI già a dicembre.

Tassa ridotta per la VVC in caso di animali e prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

Nella banca dati DFC è stato creato un nuovo numero convenzionale relativo ai tributi supplementari per la tassa ridotta per la VVC (CGTS 290, NCTS 003). In caso di animali e prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (NZ) importati nel traffico aereo attraverso aeroporti autorizzati viene ora riscossa una tassa di fr. 1.14 per 100 kg lordi. L'aliquota ridotta non è applicabile per altri Paesi.

La regola di plausibilità R304 è stata adeguata. La tassa ridotta è valida dal 1° gennaio 2016.

Fine della fase pilota relativa ai permessi elettronici – Passaggio alla fase produttiva

Dal 29 novembre 2015 tutti gli operatori doganali devono dichiarare le importazioni e le esportazioni di materiale bellico (BWRP) e prodotti industriali (beni a duplice impiego; BWIP) mediante permesso elettronico della SECO. In caso degli uffici emittenti BWRP e BWIP non è più consentito utilizzare i tipi di permesso 1 (permesso singolo) e 2 (permesso generale), ma è necessario impiegare i nuovi tipi di permesso 11 (permesso individuale elettronico) o 12 (permesso generale elettronico). Ulteriori informazioni seguiranno separatamente.

Con i migliori saluti

[Centro di Servizio TIC](#)